

III edizione **2026**

CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE

E LEGGI COMPLEMENTARI
con **guide** giurisprudenziali
e operative e **formule**
(*online*)

a cura di Sara Piancastelli



**Neldiritto
Editore**

sione nei confronti dell'imputato che non aveva posto in essere nessun atto della professione di avvocato essendosi sempre presentato come semplice collaboratore del difensore patrocinante) ■ *Cass. Pen., Sez. VI, 16 febbraio 2023, n. 12729*;

Non è configurarle il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, bensì l'illecito amministrativo dell'usurpazione di titoli od onori, quando vi sia stata solo un'indebita attribuzione della qualifica di pubblico funzionario, senza che sia seguito alcun esercizio di atti inerenti alla funzione ■ *Cass. Pen., Sez. VI, 24 aprile 2012, n. 31427*

TITOLO VIII

Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Rubrica sostituita dall'art. 1, co. 1, lett. a), L. 21 aprile 2026, n. 75. Il **testo previgente** disponeva: "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio".

CAPO I

Dei delitti contro l'economia pubblica

499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione. — Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a 2.065 euro [29, 32].

Guida operativa

Istituti processuali. *Competenza:* Trib. c. (art. 33 bis c.p.p.); *Arresto:* facoltativo (art. 381 c.p.p.); *Arresto in flagranza differito:* non consentito (382-bis c.p.p.); *Fermo:* consentito (384 c.p.p.); *Custodia cautelare in carcere:* consentita (art. 275 c.p.p.); *Altre misure cautelari personali:* consentite (280, 284 comma 5 bis, 287 c.p.p. e art. 3 D.l. 152/1991); *Misure di prevenzione personale:* non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); *Intercettazioni:* consentite (266 c.p.p.); *Procedibilità:* ufficio (50 c.p.p.); *Udienza preliminare:* prevista (art. 550 c.p.p.); *Udienza predibattimentale:* non prevista (art. 550 c.p.p.); *Abbreviato:* ammesso (438 c.p.p.); *Patteggiamento:* ammesso; *Pubblicazione della sentenza di condanna:* prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p.

Istituti sostanziali. *Prescrizione:* Termine massimo A12/con atti interruttivi A15 (art. 157 c.p.); *Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001:* esclusa; *Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.:* ammissibile nella forma tentata; *Cause speciali di non punibilità:* non previste; *Oblazione:* non ammessa (162, 162 bis c.p.); *Estinzione per con-*

dotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); *Messa alla prova:* non richiedibile (168 bis c.p.); *Benefici penitenziari:* non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali. — Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [29, 32, 635 comma 2 n. 5].

Se la diffusione avviene per colpa [43], la pena è della multa da 103 euro a 2.065 euro.

Guida operativa

Istituti processuali. *Competenza:* Trib. m. (art. 33 ter c.p.p.); *Arresto:* facoltativo comma 1; non consentito comma 2 (art. 380, 381 c.p.p.); *Arresto in flagranza differito:* non consentito (382-bis c.p.p.); *Fermo:* non consentito (384 c.p.p.); *Custodia cautelare in carcere:* consentita comma 1 (art. 275 c.p.p.); *Altre misure cautelari personali:* consentite comma 1 (280, 284 comma 5 bis, 290 c.p.p.); *Misure di prevenzione personale:* non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); *Intercettazioni:* non consentite (266 c.p.p.); *Procedibilità:* ufficio (50 c.p.p.); *Udienza preliminare:* prevista comma 1 (art. 550 c.p.p.); *Udienza predibattimentale:* prevista comma 2 (art. 550 c.p.p.); *Abbreviato:* ammesso (438 c.p.p.); *Patteggiamento:* ammesso; *Pubblicazione della sentenza di condanna:* prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p.

Istituti sostanziali. *Prescrizione:* Termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6 (art. 157 c.p.); *Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001:* esclusa; *Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.:* ammissibile; *Cause speciali di non punibilità:* non previste; *Oblazione:* non ammessa (162, 162 bis c.p.); *Estinzione per condotte riparatorie:* non ammessa (162 ter c.p.); *Messa alla prova:* possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); *Benefici penitenziari:* non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

Guida applicativa

Natura giuridica. Il reato di cui all' art. 500 c.p. ha natura plurioffensiva, tutelando sia la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale sia – in via mediata – il patrimonio dei singoli, e richiede, per la sua integrazione, che sia cagionato l'evento costituito dalla concreta diffusione di una malattia pericolosa per l'economia rurale o forestale ovvero per il patrimonio zootecnico, con la conseguenza che il delitto si consuma nel momento in cui la malattia si sia propagata al punto da integrare tale pericolo ■ *Cass. Pen., Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 34481*

Tentativo. Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 cod. pen., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è con-

figurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il tentativo essendo addebitata all'imputato una condotta colposa per omessa sorveglianza dell'allevamento che aveva provocato la diffusione tra gli animali della brucellosi) ■ *Cass. Pen., Sez. III, 120 gennaio 2015, n. 26492*

501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.

(¹) — Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose [265, 267, 269, 656] o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 516 euro a 25.822 euro [501 bis].

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate [64; 2628 c.c.].

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino [4 comma 1] per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28, 32-quater, 37, 518].

(¹) Articolo così sostituito dall'art. 2, d. l. 15 ottobre 1976, n. 704, sulla repressione dell'accaparramento di merci. Il **testo previgente** differiva da quello attualmente vigente nella parte relativa alla determinazione della multa («non inferiore a lire centoventimila»).

Guida operativa

Istituti processuali. *Competenza:* Trib. m. (art. 33 ter c.p.p.); *Arresto:* facoltativo comma 3; non consentito commi 1 e 2 (art. 380, 381 c.p.p.); *Arresto in flagranza differito:* non consentito (382-bis c.p.p.); *Fermo:* non consentito (384 c.p.p.); *Custodia cautelare in carcere:* consentita comma 3 (art. 275 c.p.p.); *Altre misure cautelari personali:* consentite comma 3 (280, 284 comma 5 bis, 290 c.p.p.); *Misure di prevenzione personale:* non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); *Intercettazioni:* consentite comma 3 (266 c.p.p.); *Procedibilità:* ufficio (50 c.p.p.); *Udienza preliminare:* prevista comma 3 (art. 550 c.p.p.); *Udienza predibattimentale:* prevista commi 1 e 2 (art. 550 c.p.p.); *Abbreviato:* ammesso (438 c.p.p.); *Patteggiamento:* ammesso; *Pubblicazione della sentenza di condanna:* prevista art. 518 c.p.

Istituti sostanziali. *Prescrizione:* Termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6 (art. 157 c.p.); *Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001:* esclusa; *Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.:* ammissibile; *Cause speciali di non punibilità:* non previste; *Oblazione:* non ammessa (162, 162 bis c.p.); *Estinzione per condotte riparatorie:* non ammessa (162 ter c.p.); *Messa alla prova:* possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); *Benefici penitenziari:* non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

501 bis. Manovre speculative su merci.

— Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 516 euro a 25.822 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza [382 c.p.p.], anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria [57 c.p.p.] procedono al sequestro delle merci [253, 316-320, 321-323, 353 c.p.p.], osservando le norme sull'istruzione formale⁽¹⁾. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo [625]⁽²⁾ del codice di procedura penale.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità [30] e la pubblicazione della sentenza [36].

(¹) Articolo inserito dall'art. 1 d.l. 15 ottobre 1976, n. 704, conv., con modif., nella l. 27 novembre 1976, n. 787. Il riferimento all'istruzione formale va inteso ora come fatto alla fase delle indagini preliminari.

(²) Ora art. 264, commi 2-3, c.p.p. (cfr. art. 208 coord. c.p.p.).

Guida operativa

Istituti processuali. *Competenza:* Trib. m. (art. 33 ter c.p.p.); *Arresto:* non consentito (art. 380, 381 c.p.p.); *Arresto in flagranza differito:* non consentito (382-bis c.p.p.); *Fermo:* non consentito (384 c.p.p.); *Custodia cautelare in carcere:* non consentita (art. 275 c.p.p.); *Altre misure cautelari personali:* consentite (280, 284 comma 5 bis, 290 c.p.p.); *Misure di prevenzione personale:*

Guida applicativa

Ambito di applicazione. In caso di ricorrenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può emettere una sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. solo se le circostanze che escludono in modo incontestabile l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergono chiaramente dagli atti. La valutazione del giudice in tal caso si risolve in una constatazione diretta piuttosto che in un apprezzamento ed è incompatibile con qualsiasi esigenza di accertamento e approfondimento.

■ *Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2025, n. 7003*

È ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, sussistendo l'interesse dello stesso alla più favorevole declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale ex art. 129 c.p.p.

■ *Cass. Pen., Sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 2577*

Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irrettrabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. ■ *Cass. Pen., Sez. II, 21 aprile 2022, n. 19320*

Difetto di una condizione di procedibilità.

In tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 c.p.p., la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il "dies a quo" non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità ■ *Cass. Pen., Sez. V, 6 maggio 2021, n. 23689*.

Presupposti. L'evidenza richiesta dall' art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara

ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi, pertanto, in un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. Allorché le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non può venire in considerazione come violazione di legge né l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato ■ *Cass. Pen., Sez. VI, 30 settembre 2021, n. 365*.

Morte del reo. In caso di decesso dell'imputato dopo la presentazione del ricorso per cassazione, si rende necessario l'annullamento della sentenza senza rinvio a causa dell'estinzione del reato, con indicazione della relativa causale nel dispositivo della sentenza, poiché il rapporto processuale è concluso e non è possibile emettere una pronuncia di assoluzione nel merito ai sensi dell' art. 129, comma 2, c.p.p. ■ *Cass. Pen., Sez. II, 7 gennaio 2025, n. 9273*

Prescrizione del reato. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. Pen., in quanto essa, **estingendo il reato**, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

■ *Cass. Pen., Sez. VI, 27 gennaio 2016, n. 11040*
L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, ma non eccipita nel grado di merito, né rilevata da quel giudice e neppure dedotta con i motivi di ricorso. ■ *Cass. Pen., Sez. Un., 17 dicembre 2015, n. 12602*

129 bis. Accesso ai programmi di giustizia riparativa. ⁽¹⁾ — 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo [attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134] 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa⁽²⁾.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo [attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134] 10 ottobre 2022, n. 150, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale⁽²⁾.

3. L'invio degli interessati è disposto con or-

dinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo [attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134] 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato⁽²⁾.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili⁽³⁾.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero⁽⁴⁾.

4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6⁽⁴⁾.

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

(1) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha sostituito le parole "attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134" con le seguenti: "10 ottobre 2022, n. 150".

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31. Il **testo previgente** così disponeva: "Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia

riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del Codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304".

(4) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Guida applicativa

Valutazione del giudice. L'art. 129-bis c.p.p., nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d'ufficio l'invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere - essenzialmente discrezionale - riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi. A ben vedere, infatti, l'opzione circa la sollecitazione del procedimento riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia del reato, ai rapporti tra l'autore e la persona offesa, all'idoneità del percorso ripartivo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto. Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all'art. 178, lett. c), c.p.p. ■ *Cass. Pen., Sez. VI, 9 maggio 2023, n. 25367.*

Impugnazione del provvedimento di rigetto. Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato. ■ *Cass. Pen., Sez. Un., 9 febbraio 2026, n. 5166.*

Formula

30. Istanza di sospensione del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, con acquisizione di prove non rinviabili

130. Correzione di errori materiali.

— 1. La correzione delle sentenze [535 comma 4, 547], delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità [177 s.], e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento [66 comma 3, 624, 668; 48 att.]. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile [591], la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione [619].

1-bis. Quando nella sentenza di applica-